**1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)**

# BOZZE DI STAMPA

**15 dicembre 2021**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

# XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (2463)**

**ORDINI DEL GIORNO**

## G/2463/1/1

Rufa, Iwobi

Il Senato,

esaminato il provvedimento A.S. 2463 "Conversione in legge del de- creto legge 26 novembre 2021, n.172, recante misure urgenti per il conteni- mento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle atti- vità economiche e sociali, premesso che:

la relazione introduttiva del decreto sottolinea come il provvedimento sia mirato "a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccina- zione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configu- randosi come un'irrinunciabile opportunita` di protezione individuale e col- lettiva";

in Italia, considerando la popolazione residente maggiore di 12 an- ni, la percentuale di protetti dal virus Covid-19, per avvenuta vaccinazione o guarigione, è dell'88,31 per cento (*dati 15 dicembre Lab24)*. Le campagne di informazione rivolte ai cittadini, gli obblighi vaccinali imposti a molte cate- gorie di lavoratori, le restrizioni alle attività da svolgere senza il certificato verde rafforzato hanno congiuntamente concorso ad aumentare notevolmente il numero delle persone che si sono sottoposte a vaccinazione;

nei luoghi di sbarco e alle frontiere terrestri sono state avviate tutte le procedure di vaccinazione contro il Covid-19, ma gli ospiti dei centri di accoglienza, benchè dichiarino "in netta maggioranza di essere a conoscen- za della disponibilità di un vaccino per evitare di ammalarsi di COVID-19 (89,3%)", si mostrano poco propensi a farlo;

il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanita` si sono at- tivati, soprattutto per la presenza di numerosi minori nelle strutture di acco- glienza, per valutare la necessita` di somministrare le vaccinazioni previste dal nostro calendario vaccinale e dell'eta` dei soggetti. Somministrare a chi viene nel nostro Paese i vaccini che in Italia sono obbligatori o fortemente consigliati è di fondamentale importanza, in primo luogo per evitare il rischio che vengano contratte malattie importanti e dall'altra, per evitare possibili for- me di contagio;

a luglio 2021 è stato pubblicato dal Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI) e il Tavolo Immigrazione e Salute (TIS) il "Dossier COVID-19. Inda- gine sulla disponibilità a vaccinarsi contro il COVID-19 da parte delle perso- ne ospitate nei centri/strutture di accoglienza in Italia", in cui si evidenzia che quasi il 60% di persone ospitate non è incline ad aderire ad offerta vaccinale; la percentuale molto bassa di persone vaccinate contro il Covid-19

nei centri di accoglienza presenta un grande profilo di criticità per l'elevato rischio di contagio, dovuto principalmente alla condivisione di spazi comuni e al carente utilizzo di dispositivi di protezione individuali, e può trasformarsi in una vera emergenza sanitaria dal momento in cui, come molto frequentemente accade, gli ospiti lasciano, senza autorizzazione, le strutture e fanno perdere le proprie tracce;

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinchè una percentuale così alta di persone non vaccinate che condividono quotidianamente gli spazi comuni dei centri di accoglienza, spesso senza il corretto utilizzo dei disposi- tivi di protezione individuale, non rappresenti un imminente rischio di foco- laio per il Covid-19, pericoloso per la salute degli ospiti, di tutti coloro che a vario titolo operano nelle strutture e per i cittadini tutti, in caso di allontana- mento non autorizzato o di fuga.

## G/2463/2/1

Ricciardi, Coltorti, Mantovani, Pesco, Romano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'ob- bligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavo- ratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilita- tive, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazio- ne di fragilità;

l'articolo 2 del decreto oggetto di conversione estende, dal 15 di- cembre 2021, l'obbligo vaccinale, relativo sia al ciclo primario (o all'eventua- le dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo suc- cessiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della dife- sa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al per- sonale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipar- timento per la giustizia minorile e di comunità;

considerato che:

una parte di lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale è diffidente nei confronti della tecnica mRNA o ha sviluppato reazioni avverse nelle prece- denti somministrazioni;

al vaglio dell'EMA ci sono attualmente una serie di vaccini che potrebbero essere immessi in commercio nel prossimo futuro;

all'inizio della campagna vaccinale non è stato possibile scegliere il vaccino a cui sottoporsi per via della scarsità delle dosi, le difficoltà orga- nizzative e il trend dei decessi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire per coloro che sono sottoposti all'obbligo della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS- CoV-2 o per coloro che scelgono di sottoporsi alla vaccinazione per la pre-

venzione dell'infezione da SARS-CoV-2, la possibilità di scegliere il vaccino, tra quelli di volta in volta autorizzati all'immissione in commercio da parte dell'EMA, mediante un adeguato approvvigionamento degli stessi.

## G/2463/3/1

Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'estensione, con de- correnza dal 15 dicembre 2021, dell'obbligo di vaccinazione, comprensivo della dose di richiamo, al personale scolastico, a quello del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolga a qualsiasi ti- tolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e a quello che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipar- timento per la giustizia minorile e di comunità;

considerato che:

il personale che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato ed anzi, a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di la- voro è sospeso;

la sospensione del rapporto di lavoro mantiene efficacia fino al con- seguimento della certificazione e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni;

ritenuto inoltre che:

sin dall'inizio della campagna vaccinale si sono spesso verificati pro- blemi pratici, relativi, tra l'altro, alla prenotazione o alla scelta del vaccino, alla disponibilità della struttura più vicina al lavoratore, all'insufficienza di dosi presso il singolo hub vaccinale o alle lunghe file d'attesa, con parallela difficoltà a trovare una data anteriore alla data di decorrenza dell'obbligo per i soggetti per i quali tale obbligo vaccinale sussiste;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, per i lavoratori soggetti all'ob- bligo vaccinale individuati dal provvedimento in esame, un sistema di preno- tazione preferenziale, mediante specifica previsione di categoria, seleziona- bile al momento della prenotazione.

## G/2463/4/1

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premesso che:

l'articolo 3 reca una serie di disposizioni inerenti la validità dei certi- ficati verdi COVID-19;

considerato che:

dalle recenti cronache è emerso un evidente difetto applicativo, legato al Green pass, che consente di mantenere attivo il certificato verde anche se è stata disposta la quarantena a causa di un'infezione accertata da Covid-19;

a causa di problemi di comunicazione tra sistemi regionali e nazio- nali, il sistema di tracciamento del Green pass ha dimostrato di avere una fal- la, consentendo a persone che dovrebbe restare isolate in quarantena di poter usufruire della certificazione per l'accesso alle attività e servizi subordinati al possesso della stessa;

è necessario agire rapidamente per garantire un sistema di revoca efficace, anche a livello europeo, al fine di porre rimedio all'utilizzo fraudo- lento dello stesso;

è necessario, al contempo, allineare i sistemi regionali che hanno comunicato l'evento sanitario mettendo a disposizione di Regioni e Province autonome la lista delle certificazioni dei propri assistiti revocate;

impegna il Governo

ad adottare mediante un apposito dpcm le modalità operative con cui revocare in modo efficace e rapido le certificazioni verdi rilasciate a sog- getti che risultino casi accertati come positivi al SARS-CoV-2, al fine di evi- tare utilizzazioni fraudolente delle stesse certificazioni.

## G/2463/5/1

Parente

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il conte- nimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

premesso che:

l'articolo 4 del decreto oggetto di esame introduce delle estensioni relativamente all'impiego delle certificazioni verdi Covid-19;

in attuazione del precedente decreto 127/2021 riguardante all'uti- lizzo del green pass sui luoghi di lavoro, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con circolare del 12 ottobre 2021, ha definito le modalità di accesso agli istituti penitenziari per dipendenti ed utenti;

in particolare, con la circolare si chiarisce che l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass è rivolto al personale dipendente, nonché a tutti gli altri soggetti che vi si recano per svolgere la propria attività lavorativa;

anche al fine di garantire piena tutela del diritto di difesa evitando di introdurre ostacoli all'esercizio dello stesso, l'accesso resta invece libero per i difensori che si recano presso gli istituti per svolgere i colloqui con i propri assistiti, considerando inoltre "tra i difensori e l'Amministrazione non intercorre alcuna relazione lavorativa" e che pertanto tale figura professionale è qui equiparabile a quella dell'utente;

sono inoltre esclusi dal suddetto obbligo i familiari dei soggetti de- tenuti o arrestati che accedono agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei colloqui, infatti gli istituti penitenziari non sono ricompresi tra i servizi ex art. 9*-bis* DL 52/2021 per l'accesso ai quali è previsto il possesso dei green pass;

considerato che:

secondo quanto riportato dal Segretario Generale del sindacato di po- lizia penitenziaria, relativamente ai colloqui con i visitatori, l'unica misura preventiva attualmente adottata consiste nell'installazione di pannelli in ple- xiglass montati sopra dei tavoli, oltre che all'obbligo di mascherina;

parrebbe quindi opportuno prevedere delle misure preventive mag- giormente efficaci, in particolare tenendo conto che le carceri, per loro natura strutturale, sono dei luoghi potenzialmente sensibili alla rapida propagazione del virus, ovvero possono essere teatro di focolai, come denunciato dallo stes- so Segretario, relativamente ai contagi registrati nei mesi recenti in Campania, Sicilia e Puglia;

impegna il Governo:

al fine di prevenire la diffusione del virus negli istituti penitenziari in quanto luogo altamente sensibile alla diffusione del virus Sars-Cov-2, a con- siderare la possibilità di estendere l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi Covid-19 anche ai visitatori dei detenuti o degli arrestati, prevedendo inoltre degli strumenti atti a garantire che tale misura non inter- ferisca con il diritto ai colloqui con i familiari.

## G/2463/6/1

Parente

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il conte- nimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

premesso che:

l'articolo 4 del decreto oggetto d'esame estende l'impiego delle certi- ficazioni verdi Covid-19, incluso il c.d. *green pass* base, anche per accedere ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

la disposizione non si applica solo ai bambini di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale per ragioni mediche certificate;

nella tabella relativa alle attività consentite con e senza green pass, diffusa tramite il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è specificato che tra i mezzi di trasporto su cui vige il suddetto obbligo vi è anche il trasporto scolastico dedicato cui accedono anche coloro che hanno compiuto i dodici anni di età;

considerato che:

al fine di tutelare il diritto all'istruzione, l'uso della certificazione ver- de non è stato introdotto per l'accesso degli studenti agli istituti scolastici di grado primario e secondario;

l'introduzione dell'obbligo di green pass sui mezzi di trasporto pub- blico, nonchè su quelli di trasporto scolastico dedicato, secondo le disposi- zioni di cui sopra, è una potenziale interferenza con il diritto all'istruzione, poiché costringe coloro che normalmente utilizzano tali mezzi per recarsi a scuola, una popolazione che secondo le statistiche Istat si attesterebbe intorno al 26,6% degli studenti, a scegliere tra il trasporto privato, che non è necessa- riamente nelle loro disponibilità, e sottoporsi a un test antigenico rapido quasi

quotidianamente, incorrendo pertanto in una esosa spesa economica che po- che famiglie possono affrontare;

considerato inoltre che:

il Ministro dell'Interno, audita dalla 1^ Commissione permanente del Senato, in sede di discussione del decreto in oggetto, ha affrontato la questione riportando una rassicurazione limitata all'illustrazione del dato secondo cui, da quando il decreto è entrato in vigore, non sono stati riscontrati problemi di limitazione al diritto allo studio, in seguito ai controlli fatti sui mezzi di trasporto in applicazione della disposizione in qui in oggetto;

il fatto che, finora, non si siano registrati casi in cui uno studente denunci di essere impossibilitato a raggiungere il suo istituto scolastico perché non in possesso della certificazione verde, oppure che lo stesso venga sanzio- nato perché salito su un mezzo di trasporto pubblico non munito della stessa certificazione, non esime dalla responsabilità, ovvero dal dovere, di rettificare una criticità normativa da cui deriva una chiara interferenza con il diritto all'i- struzione, soprattutto per gli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito;

impegna il Governo:

ferma restando l'importanza di incentivare la campagna vaccinale tra gli studenti e al fine di garantire una piena tutela del diritto all'istruzione, a considerare tempestivamente l'adozione di misure volte ad esentare, a pre- scindere dall'età, gli studenti delle scuole primarie e secondarie dall'obbligo di possedere la certificazione verde sui mezzi di trasporto pubblico, qualora siano in grado di attestare che si trovano sullo stesso al fine di raggiungere il proprio istituto per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero di dover rientrare al proprio domicilio o doversi recare in altro luogo al termine delle stesse.

## G/2463/7/1

Parente

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il conte- nimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto oggetto di esame introduce l'impiego delle cer- tificazioni verdi COVID 19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigio- ne - c.d. *green pass* rafforzato - relativamente alla fruizione dei servizi, lo

svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi nelle zone gialla e arancione;

come riportato nella relazione introduttiva del decreto, la misura consente che i servizi, le attività e gli spostamenti in oggetto possano conti- nuare per i soggetti in possesso del *green pass* rafforzato secondo il regime della zona bianca, e persegue pertanto l'importante fine di scongiurare delle nuove chiusure e di tutelare l'attività economica;

considerato che:

anche a causa della diffusione della variante Omicron, i casi di con- tagio, nonché i ricoveri, da SARS-Cov-2 sono in costante aumento;

i luoghi cui si applicano le restrizioni delle zone gialla e arancione sono particolarmente sensibili, rappresentando dei contesti dove la probabilità della diffusione del virus è particolarmente alta;

impegna il Governo:

al fine di continuare a preservare lo svolgimento in sicurezza delle at- tività economiche e sociali qualora l'incremento dei casi dovesse raggiungere una soglia critica, a considerare l'opportunità di estendere l'obbligo del pos- sesso della certificazione verde Covid-19 ex. art. 9, comma 2 lettere a), b) e c*- bis*), DL 52/2021, limitatamente all'accesso ai luoghi di lavoro, anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei luoghi ove la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, sono subordinati al possesso del green pass rafforzato, secondo il disposto dell'ar- ticolo 5 del DL 172/2021.

## G/2463/8/1

Cangini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

il settore degli artisti, interpreti ed esecutori è uno dei settori che ha sofferto maggiormente la crisi e le interruzioni del lavoro a causa dell'emer- genza sanitaria;

fermo restando che il Governo ha adottato importanti iniziative a carattere economico e fiscale di sostegno agli artisti, interpreti ed esecutori;

al fine di alleggerire anche le complessità in materia fiscale che esi- stono nella gestione dei diritti connessi al diritto d'autore, il Governo ha altresì adottato una norma atta a semplificare le modalità di riscossione dei compensi di copia privata audio rendendo più immediata la cessione dei compensi an- che agli aventi diritto;

la composizione stessa e le caratteristiche del mercato degli artisti rendono tuttavia ancora non agile la gestione e il versamento delle imposte dirette e indirette degli stessi all'Erario, provocando un rallentamento della gestione dei compensi agli artisti a causa della macchinosità nella gestione delle imposte dirette che sarebbe superabile con una maggiore responsabiliz- zazione delle Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di Gestione Indi- pendente in fase ripartizione dei diritti individuali il pagamento agli artisti in- terpreti esecutori senza preventivamente richiedere loro l'emissione di docu- mento fiscale idoneo (fattura),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare il pagamento relativo ai dirit- ti connessi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, consentendo che tali diritti siano equiparati agli analoghi diritti d'autore fuori dall'ambito di appli- cazione IVA e che suddetta IVA rimanga in capo agli organismi di gestione collettiva che riscuotono dagli utilizzatori il diritto.

## G/2463/9/1

Cangini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

il settore dello spettacolo e della cultura continua a risentire pesante- mente in termini economici degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria e dalle sue proroghe

è auspicabile la stabilizzazione, a partire dall'anno 2022, della Car- ta elettronica riservata ai 18enni per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quoti- diani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'e- ditoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, mo- numenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

le scorse edizioni hanno visto il principale operatore di commercio elettronico intercettare l'80% delle spese on line e il 60% di tutte le risorse pubbliche dedicate al bonus;

una misura simile a quelle italiana è stata prevista anche dalla legi- slazione francese che ha introdotto il "*pass-culture*", prevedendo che i "beni digitali" non possano costituire più di un terzo della spesa e vieta le consegne a domicilio dei beni fisici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un limite delle risorse investite per la misura che può adottare ogni operatore, al fine di evitare la concentra- zione della spesa su di uno solo soggetto.

## G/2463/10/1

Cangini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

il settore del turismo e della cultura continua a risentire pesantemente in termini economici degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria e dalle sue proroghe;

il settore dell'editoria d'arte e turismo, in termini di fatturato, ha un valore rispettivamente di circa 90 milioni e 50 milioni di euro e ha una funzione di straordinaria importanza per la promozione del territorio, della cultura e della conoscenza del nostro Paese;

il turismo culturale è stato fortemente penalizzato dalla chiusura di musei e di mostre e dal divieto di viaggiare;

nel 2020 è stato introdotto il contributo a valere sul Fondo emer- genze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del de- creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per alleviare la situazione di estrema gravità;

nel primo semestre del 2021 le difficoltà derivanti dall'adozione di misure per contrastare l'epidemia Covid-19 ha prodotto una diminuzione di

fatturato dal 60 all'80% registrata a confronto con l'analogo periodo del 2019. I dati del secondo semestre non paiono avere una tendenza confortante,

impegna il Governo:

a valutare l'estensione del contributo a sostegno del settore editoriale d'arte e turismo al 2021 per ovviare alla perdurante situazione di criticità.

## G/2463/11/1

Cangini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

il settore delle biblioteche risulta essere uno tra quelli più danneggiati dall'emergenza sanitaria prodotta dal Covid-19 (accedere alle sale di studio e di lettura, avvalersi del servizio di prestito, delle postazioni internet, dei dispositivi digitali);

è importante il ruolo svolto dalle biblioteche statali nella divulga- zione della cultura e della lettura, ed è importante garantire risorse finanzia- rie per l'acquisto di libri da parte delle stesse, almeno per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

secondo i dati forniti dal Ministero della Cultura sui fondi erogati nel 2020 mostrano come la quota del Sud e in Sicilia sia troppo bassa in rap- porto alla popolazione residente;

le biblioteche di queste regioni, dove vive il 32% della popolazione italiana, hanno ricevuto il 16% dei fondi;

nel 2020 il contributo erogato ha premiato i sistemi bibliotecari più virtuosi del Paese, a conferma che essi hanno una diversa solidità in base al- l'area geografica di appartenenza,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di un meccanismo perequativo territoriale al fine di porre rimedio ad una distribuzione disomogenea sul territorio nazio- nale verificatasi nella prima edizione della misura;

ad agevolare e stimolare la crescita dei sistemi bibliotecari più svan-

taggiati.

## G/2463/12/1

Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

*impegna il Governo:*

a rendere noti, nell'ambito della pubblicazione dei dati sulla pande- mia da Sars-Covid-19, l'incidenza di contagi, ricoveri e decessi, separando gli eventi occorrenti nei primi quindici giorni dalla somministrazione del vaccino dagli altri.

## G/2463/13/1

Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, articolo 9;

impegna il Governo:

a rispondere ad almeno metà delle interrogazioni scritte sull'emergen- za Covid entro il 31 gennaio 2022.

## G/2463/14/1

Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, articolo 9;

impegna il Governo

ti-legge.

a rispettare il requisito dell'omogeneità nell'emanazione di decre-

# EMENDAMENTI

**(al testo del decreto-legge) Art. 1**

## 1.1

Granato

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.2

Paragone

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.3

Malan, La Russa

*Al comma 1, alla lettera a) capoverso* «Art. 3*-ter*»*, e alla lettera b) capo- verso* «Art. 4»*, sostituire le parole* "con circolare del Ministero della salute" *con le seguenti:* "per legge"*.*

## 1.4

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

1. *Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*
	1. Al capoverso «Art. 3*-ter*», dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma: "1*-bis*: Per i soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai sen-

si del presente decreto che abbiano riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, si applica- no le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210."

* 1. Dopo il capoverso «Art. 3*-ter*» aggiungere il seguente capover- so: «Art. 3*-quater*: Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.»
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autoriz- zato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 di- cembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.»

## 1.5

Coltorti, Mantovani, Romano, Lorefice, Ricciardi, Pesco

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3*-ter*», aggiungere in fine il se- guente comma:*

«1*-bis*. La circolare di cui al comma 1 determina altresì le modalità di accertamento dell'idoneità alla dose di richiamo dei soggetti obbligati che abbiano riportato reazioni avverse gravi al ciclo vaccinale primario, ove tem- pestivamente segnalate al sistema nazionale di farmacovigilanza.»

## 1.6

Vitali

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modifi- cazioni:*

1. *al comma 1, primo periodo, dopo le parole*: «le professioni sanita- rie,», *aggiungere le seguenti*: « gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'a- bilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie»;
2. *al comma 2, dopo le parole*: «medicina generale», *inserire le seguenti*: « che assiste il professionista assoggettato all'obbligo vaccinale di cui al comma 1»;
3. *al comma 3*, *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: « La man- cata indicazione dell'eventuale datore di lavoro e del relativo indirizzo di po- sta elettronica certificata costituisce illecito disciplinare.»;
4. *al comma 4*:
5. *al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, ove no-

to.»;

1. *al terzo periodo, sostituire le parole*: «delle professioni sanita-

rie», con le seguenti: «della professione sanitaria»;

1. *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«La sospensione di cui al comma 4, è efficace fino all'inserimento nella Piattaforma nazionale *digital green certificate* del dato concernente il completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 di- cembre 2021. In tal caso, eseguite le verifiche automatizzate di cui al com- ma 3, l'Ordine professionale procede immediatamente alla cancellazione del- l'annotazione nel relativo Albo professionale della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, dandone comunicazione al datore di lavoro, ove noto, nel caso di professionista titolare di rapporto di lavoro dipendente.»;

1. *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5*-bis*. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4*-ter*, com- ma 6.»;

1. *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 di- cembre 2021, per l'iscrizione agli Albi degli Ordini professionali territoriali e per il trasferimento di iscrizione da altro Ordine, oltre al possesso dei requi-

siti previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 è necessario l'adempimento dell'obbli- go vaccinale, che deve essere verificato dagli Ordini professionali sulla Piat- taforma nazionale digital green certificate per il tramite delle rispettive Fede- razioni nazionali.»

1. *aggiungere in fine il seguente comma:*

«*10*-bis*.* Restano inogni caso efficaci le sospensioni conseguenti agli atti di accertamento adottati dalle aziende sanitarie locali competenti anterior- mente alla data del 27 novembre 2021. A tali sospensioni si applicano le di- sposizioni del presente articolo.

## 1.7

Valente

*Al comma 1, lettera b, capoverso «Art.4, comma 1, dopo le parole:* "gli esercenti le professioni sanitarie," *inserire le seguenti* :" gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.".

## 1.8

Granato

*Al comma 1, lettera b), capoverso* «Art. 4»*, comma 1, sopprimere il secon- do periodo.*

## 1.9

Angrisani

*Al comma 1, alla lettera b), capoverso* «*Art. 4*»*, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo*: "È a carico del Servizio Sanitario Nazionale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, la somministra- zione di tamponi antigenici e molecolari, due volte alla settimana al fine di

un'attività di screening rafforzato per il contenimento della diffusione dell'in- fezione SARS-CoV-2."

## 1.10

Granato

*Al comma 1, lettera b), capoverso* «Art. 4»*, comma 2, sostituire le parole:* "Solo in caso di accertato pericolo per la salute"*, con le seguenti:* "In caso di documentata condizione di salute che rende necessario applicare il principio di precauzione"*.*

## 1.11

Malan, La Russa

*Al comma 1, lettera b) capoverso* "Art. 4"*, comma 2, dopo le parole* "spe- cifiche condizioni cliniche documentate," *inserire le seguenti:* "incluse im- portanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino"*.*

## 1.12

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

*Al comma 1, lettera b), capoverso* «Art. 4» *comma 2, sostituire le parole: "*dal medico di medicina generale*" con le seguenti: "*dal proprio medico cu- rante di medicina generale*"*

## 1.13

Vitali

*Al comma 1, lettera b), capoverso «*Art. 4*» , al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:*

"Il farmacista per il quale la vaccinazione è omessa o differita, non può ricoprire il ruolo di direttore di farmacia."

## 1.14

Granato

*Al comma 1, lettera b), capoverso* «Art. 4»*, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

* 1. al primo periodo, le parole "gli ordini degli esercenti le professioni sanitarie" sono sostituite con le seguenti: "il datore di lavoro";
	2. al secondo periodo, le parole "Gli ordini professionali territorial- mente competenti" sono sostituite con le seguenti: "il datore di lavoro";
	3. all'ultimo periodo, le parole "l'ordine" sono sostituite con le se- guenti: "il datore di lavoro".

zioni:

Conseguentemente:

1. al comma 4, primo periodo, sono apportate le seguenti modifica-
	1. al primo periodo, le parole "l'ordine professionale" sono sostituite

con le seguenti: "il datore di lavoro";

* 1. al secondo periodo le parole "da parte degli Ordini professionali" sono soppresse;
	2. all'ultimo periodo, le parole "dell'Ordine territoriale competente" sono soppresse;
1. al comma 5, le parole "all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche" sono soppresse.

## 1.15

Vitali

*Al comma 1, lettera b), capoverso «art.4», al comma 3, apportare le se- guenti modifiche:*

* al secondo periodo, sopprimere le parole "*effettuazione della vacci- nazione*" e inserire dopo le parole "*documentazione comprovante*" le seguen- ti parole: "*l'avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, l'avvenuta guarigione da Co- vid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario*";
	+ al secondo periodo, dopo la parola "*della richiesta di vaccinazio- ne*" aggiungere le seguenti "*della seconda dose ovvero della dose di richiamo nel caso di completamento del ciclo primario*";
	+ al secondo periodo sopprimere le parole da "*o comunque*" fino al "*comma 1*".

## 1.16

Vitali

*Al comma 1, lettera b), capoverso «art.4» al comma 3, dopo le parole* "di cui al comma 1" *aggiungere le seguenti:*

", nonché di specifica l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo*".*

## 1.17

Vitali

*Al comma 1, lettera b), capoverso* «Art. 4», *al comma 4, primo periodo, dopo le parole* "nazionali competenti" *aggiungere le seguenti*: ", all'interes- sato,all'Azienda sanitaria locale competente limitatamente alla professione di farmacista" *e dopo le parole* "datore di lavoro" *aggiungere le seguenti*" "*ove noto*".

## 1.18

Vitali

*Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 4»,al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:*

"ove noto".

## 1.19

Vitali

*Al comma 1, lettera b), capoverso* «Art. 4»*, al comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti:*

*"*La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine di iscrizione del completamento del ciclo

vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione dopo la somministrazione del- la prima dose di vaccino e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comun- que non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. L'in- teressato che abbia un rapporto di lavoro dipendente comunica la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione al datore di lavoro. Il farmacista comunica la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione anche al- l'Azienda sanitaria locale competente*."*

## 1.20

Angrisani

*all'articolo 1, comma 1, alla lettera b), capoverso* "Art. 4"*, comma 5, sop- primere il secondo periodo.*

## 1.21

Pesco, Mantovani, Coltorti

*Al comma 1, lettera b), capoverso* «Art. 4»*, comma 5, dopo le parole:* «o emolumento, comunque denominato» *inserire le seguenti:* «, fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Articolo 4*- ter*», comma 3, «o emolumento, comunque denominati» inserire le seguenti:*

*«, fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»*

## 1.22

Malan, La Russa

*Al comma 1, lettera b) capoverso* "Art. 4"*, comma 5, dopo il secondo pe- riodo inserire il seguente:* "Le misure di cui al periodo precedente non si ap- plicano nei confronti delle donne in congedo di maternità, delle persone as- senti per malattia e in ferie"*.*

## 1.23

Malan, La Russa

*Al comma 1, lettera b) capoverso* "Art. 4"*, comma 5, dopo il secondo pe- riodo inserire il seguente:* "Le misure di cui al periodo precedente non si ap- plicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.

## 1.24

Malan, La Russa

*Al comma 1, lettera b) capoverso* "Art. 4"*, comma 6, al termine, aggiungere le seguenti parole:* "o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza."

## 1.25

Vitali

*Al comma 1, lettera b), capoverso* «articolo 4»*, al comma 6, dopo le parole "*15 dicembre 2021*.", aggiungere le seguenti:*

"A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avvie- ne con la presentazione del certificato vaccinale."

## 1.26

Granato

*Al comma 1, lettera b), capoverso* «Art. 4»*, comma 7, dopo le parole* "a mansioni anche diverse" *sono aggiunte le seguenti:* "o anche a forme di lavoro da remoto,"*.*

## 1.27

Angrisani

*Al comma 1), lettera c), sopprimere il numero 1).*

## 1.28

Granato

*Al comma 1, lettera c), capoverso* "1"*, sostituire le parole:* "al 31 dicembre 2021 termine di cessazione dello stato di emergenza" *con le seguenti:* "al 30 gennaio 2022"*;*

## 1.29

Vitali

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"2. Gli atti adottati dalle Autorità sanitarie locali in costanza della pre- vigente normativa restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Or- dini secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021,

1. 44 come modificato dal presente articolo".

## 1.0.1

Mautone, Mantovani, Coltorti

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis***

(*Misure urgenti per la somministrazione di te- st antigenici rapidi ai minori di dodici anni*)

* 1. Fino al 28 febbraio 2022, o comunque fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione del prezzo calmie- rato previsto nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del de- creto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,

n. 87, è applicato anche ai minori di dodici anni.

* 1. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

# Art. 2

## 2.1

Malan, La Russa

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.2

Granato

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.3

Paragone

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.4

Ciampolillo, Martelli

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.5

Angrisani

*Al comma 1, capoverso* "4*-ter*"*, dopo le parole* "anche le seguenti catego- rie" *aggiungere le seguenti:* "per le quali è a carico del Servizio Sanitario Na-

zionale la somministrazione di tamponi antigenici e molecolari, due volte alla settimana al fine di un'attività di screening rafforzato per il contenimento della diffusione dell'infezione SARS-CoV-2."

## 2.6

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, comma 1, dopo le parole* "seguenti categorie" *inserire le seguenti:* ", in zona rossa"*.*

## 2.7

Malan, La Russa

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

## 2.8

Malan, La Russa

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

## 2.9

Magorno

*Al comma 1, capoverso* «Art. 4*-ter*»*, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, e del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazio- nale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. »

## 2.10

Mantovani, Romano, Coltorti, Lorefice, Pesco

*Al comma 1, capoverso* «Articolo 4*-ter*»*, apportare le seguenti modifica- zioni:*

1. al comma 1, sopprimere la lettera c);
2. sostituire la rubrica con la seguente: «Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007 e degli Istituti penitenziari».

## 2.11

Malan, La Russa

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

## 2.12

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*.", *dopo il comma 1, aggiungere il se- guente*: "1-*bis*. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità in sede di somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione. Sono altresì esclusi i guariti a seguito di una precedente in- fezione da SARS-CoV-2.".

## 2.13

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*.", *dopo il comma 1, aggiungere il se- guente*: "1-*bis*. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità in sede di somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione.

## 2.14

Granato

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

## 2.15

Granato

*Al comma 2, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, comma 2, apportare le seguenti mo- dificazioni:*

1. dopo le parole "per lo svolgimento" inserire le seguenti: "in pre-

senza".

1. aggiungere in fine il seguente periodo: "Il personale che non inten-

de assolvere all'obbligo vaccinale può essere collocato, a domanda, in lavoro agile o adibito ad altra mansione.".

## 2.16

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 2, capoverso* «*Art. 4*-ter»*, comma 2, dopo le parole* "*per lo svol- gimento*" , inserire le seguenti: "*in presenza*".

## 2.17

Granato

*Al comma 2, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, comma 2, dopo le parole* "per lo svol- gimento" *inserire le seguenti:* "in presenza"*.*

## 2.18

Rampi

*Al comma 1, capoverso* "Art.4 ter", *al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente*: *"*I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettiva-

mente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di ac- certamento avviene secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scola- stiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata di detta sospensione."

## 2.19

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, capoverso Art. 4*-ter*, comma 3, primo periodo dopo le parole* "obbligo vaccinale" *inserire le seguenti:* "*per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia*".

## 2.20

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, comma 3, primo periodo, dopo le pa- role* "obbligo vaccinale" *inserire le seguenti:* "per il personale in servizio ef- fettivo e non in congedo, aspettativa, malattia"*.*

## 2.21

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, capoverso Art. 4*-ter*, comma 3, primo periodo dopo le parole*

"obbligo vaccinale" inserire le seguenti "per il personale in servizio effettivo".

## 2.22

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, comma 3, primo periodo, dopo le pa- role* "obbligo vaccinale" *inserire le seguenti:* "per il personale in servizio ef- fettivo"*.*

## 2.23

Angrisani

*Al comma 1, capoverso* "4*-ter*"*, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* "cinque giorni" *con* "dieci giorni"

## 2.24

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, capoverso* «*Art. 4*-ter»*, comma 3, al secondo periodo soppri- mere le parole* "da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito".

## 2.25

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, comma 3, secondo periodo, eliminare le parole:* "da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla rice- zione dell'invito"*.*

## 2.26

Angrisani

*Al comma 1, capoverso* "4*-ter*"*, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* "venti giorni" *con* "trenta giorni"

## 2.27

Angrisani

*Al comma 1, capoverso* "4*-ter*"*, comma 3, terzo periodo, sostituire le paro- le:* "immediatamente e comunque non oltre tre giorni" *con le seguenti* "entro e non oltre sei giorni dalla somministrazione,"

## 2.28

Angrisani

*Al comma 1, capoverso* "4*-ter*"*, comma 3, terzo periodo, sostituire le pa- role:* "tre giorni" *con:* "sei giorni"

## 2.29

Rauti, Malan, La Russa

*Al comma 3, dopo il quinto periodo inserire il seguente:* "Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità, delle persone assenti per malattia e in ferie"*.*

## 2.30

Rauti, Malan, La Russa

*Al comma 3, dopo il quinto periodo inserire il seguente:* "Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità"*.*

## 2.31

Angrisani

*Al comma 1, capoverso* "4*-ter*"*, comma 3, sopprimere il sesto periodo.*

## 2.32

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, capoverso Art. 4*-ter*, comma 3, dopo le parole* "né altro com- penso o emolumento, comunque denominati" *inserire le seguenti* ", fermo re- stando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per mo- tivi disciplinari.".

## 2.33

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, comma 3, dopo le parole* "né altro compenso o emolumento, comunque denominati"*, aggiungere le seguenti:* ", fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari."

## 2.34

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, capoverso Art. 4*-ter*, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole* "di sei mesi" con "di un mese non prorogabile".

## 2.35

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole* "di sei mesi" *con le seguenti:* "di un mese non prorogabile"*.*

## 2.36

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, capoverso Art. 4*-ter*, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole* "di sei mesi" con "di due mesi non prorogabili"

## 2.37

Granato

*Al comma 1, capoverso Art. 4*-ter*, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole* "di sei mesi" *con le seguenti:* "di due mesi non prorogabili"*.*

## 2.38

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, capoverso Art. 4*-ter*, comma 3 ultimo periodo sostituire le parole* "di sei mesi" con "di tre mesi non prorogabili".

## 2.39

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole* "di sei mesi" *con le seguenti:* "di tre mesi non prorogabili"*.*

## 2.40

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, capoverso Art. 4*-ter*, comma 3 ultimo periodo sostituire le parole* "*di sei mesi*" con "*di quattro mesi non prorogabili*"

## 2.41

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole* "di sei mesi" *con le seguenti:* "di quattro mesi non prorogabili"*.*

## 2.42

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, capoverso Art. 4*-ter*, comma 3 ultimo periodo sostituire le parole* "di sei mesi" *con le seguenti*: "di cinque mesi non prorogabili".

## 2.44

Malan, La Russa

*Al comma 3, al termine, aggiungere le seguenti parole:* "o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza."

## 2.45

Angrisani

*Al comma 1, capoverso* "4*-ter*"*, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:*

"È consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa per coloro che hanno presentato la richiesta di vaccinazione e/o l'effettuazione della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato della certificazione verde rila- sciata a seguito di tampone antigenico e/o molecolare negativo. I tamponi so- no a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

## 2.46

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, comma 4, dopo le parole* "personale docente"*, aggiungere le seguenti:* ", educativo ed ATA"*.*

## 2.47

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, capoverso Art. 4*-ter*, comma 5, dopo le parole* "*attività lavo- rativa*" aggiungere le seguenti parole "*in presenza*".

## 2.49

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, capoverso* «*Art. 4*-ter»*, al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:* "ad accezione del periodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione".

## 2.50

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, comma 5, secondo periodo, aggiun- gere, in fine, le seguenti parole:* "ad accezione dei periodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione."

## 2.51

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, capoverso Art. 4*-ter*, sopprimere il comma 6.*

## 2.52

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, sopprimere il comma 6.*

## 2.53

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, capoverso* «*Art. 4*-ter»*, al comma 6, sopprimere l'ultimo pe- riodo.*

## 2.54

Granato

*Al comma 1, capoverso* «Art. 4*-ter*»*, al comma 6, sopprimere l'ultimo pe- riodo.*

## 2.55

Malan, La Russa

*Al comma 6, in fne, aggiungere le seguenti parole:* ", ridotto a una somma da euro 300 a euro 600 nel caso di prima violazione."

## 2.56

Granato

*Al comma 1, capoverso* "Art. 4*-ter*"*, dopo il comma 6, aggiungere il se- guente:*

"6*-bis*. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale di riferimento garantisce, data la necessità dell'effettiva operatività dei dirigenti scolastici, il lavoro a distanza, senza decurtazione della retribuzione, in modo evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 ma garantendo l'effettivo servizio operativo del capo d'istituto.".

## 2.0.1

Parrini, Bressa, De Petris, Valente, Toninelli, Vitali, Magorno

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

***«*Art. 2-*bis***

( *Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complican- ze di tipo irreversibile a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2)*

* 1. Chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vac- cinazione anti Sars-CoV2 ha diritto a un indennizzo alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.»

## 2.0.2

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pirro, Coltorti

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2*-bis***

(*Disposizioni concernenti l'erogazione di un indennizzo per i danni provocati in seguito di vaccinazioni obbligatorie*)

1. Al fine di corrispondere a chiunque abbia riportato, a causa di vac- cinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, in base a quanto previ- sto dall'articolo 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 1992, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 2.0.3

Zaffini, La Russa

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«**Art. 2*-bis***

Le Regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscri- vono protocolli d'intesa con i Medici di Medicina Generale finalizzati a:

1. individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effet- tuare la prima dose di vaccino;
2. provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occor- renza anche domiciliari;
3. predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitare individuale ed i motivi della man- cata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;
4. individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le mag- giori spese a carico del MMG.

*Conseguentemente,*

1. *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Incentivi alla vaccinazione e obblighi vaccinali»;*
2. *sostituire la denominazione del CAPO I con la seguente:* «IN- CENTIVI ALLA VACCINAZIONE ED OBBLIGHI VACCINALI».

## 2.0.4

Cangini, Serafini

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis***

*(Misure per il personale delle amministrazioni centrali)*

1. L'assenza dal lavoro del personale con rapporto di lavoro a tem- po indeterminato e a tempo determinato del personale del comparto Funzio- ni centrali dei ministeri, per la somministrazione del vaccino contro il CO- VID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.»

## 2.0.5

Malan, La Russa

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente*

«**Art. 2*-bis*.**

L'assenza dal lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo indeter- minato e a tempo determinato del personale del comparto Funzioni centrali, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento eco- nomico, ne' fondamentale ne' accessorio.»

## 2.0.6

Mautone, Romano, Pirro, Matrisciano, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Perilli, Coltorti

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2*-bis***

(*Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni educative e scolastiche*)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente:

«c-*bis*) la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla

legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87.».».

# Art. 3

## 3.1

Granato

*Sopprimere l'articolo.*

## 3.2

Angrisani

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3 *(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le se- guenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

* 1. *is*) avvenuta guarigione da COVID-19 per gli asintomatici, previa consegna al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta, del risultato del test sierologico da cui si evince un titolo anticorpale in grado di proteggere il soggetto precedentemente infettato;
		1. al comma 4:
1. al primo periodo dopo le parole "lettera b)" sono inserite "e lettera

b*-bis*,",

1. al primo periodo sostituire le parole "ha una validità di sei mesi"

con "hanno una validità di nove mesi";

1. al primo periodo dopo le parole "lettera b)" sono inserite "e

b-*bis*);

mesi";

1. al secondo periodo la parola "semestrale" è soppressa;
2. all'ultimo periodo le parole "sei mesi" sono sostituite con "nove
	* 1. al comma 10:
3. all'ultimo periodo dopo la parola "b)" sono inserite le parole ",

b-*bis*".».

## 3.3

Ciampolillo, Martelli

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «quest'ultimo».

## 3.4

Zaffini, La Russa, Malan, Ciriani

*Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente punto:*

2-*bis*) dopo la lettera c*-bis*), aggiungere la seguente lettera:

c*-ter*) avvenuta somministrazione della prima dose del vaccino an- ti-SARS-CoV-2 unitamente all' effettuazione di test antigenico rapido o mo- lecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri sta- biliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

## 3.5

Angrisani

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole* "nove mesi" *con le seguenti:* "sei mesi"*.*

## 3.6

Angrisani

*Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole* "nove mesi" *con le seguenti:* "sei mesi"*.*

## 3.7

Granato

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:* "3) il terzo periodo è sostituito con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, ed ha validità di 12 mesi a partire dalla data di rilascio.".

## 3.8

Vitali

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole*: «nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute», *con le seguenti:*

«anche oltre i dodici mesi successivi in presenza di anticorpi che al- l'esame sierologico, da effettuare con cadenza trimestrale, risultano capaci di attività neutralizzante»

## 3.9

Malan, La Russa

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b*-bis*. Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi"."

## 3.10

Coltorti, Mantovani, Lorefice, Ricciardi, Pesco

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b*-bis*)* al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sosti- tuite dalle seguenti: "nove mesi";»

## 3.11

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

« b*-bis*) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sosti- tuite dalle seguenti: "nove mesi".

## 3.12

Malan, La Russa

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b*-bis*. Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "nove mesi"."

## 3.13

Angrisani

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole* "nove mesi" *con le seguenti:*

"sei mesi"

## 3.14

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Coltorti

*Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:*

«c*-bis*) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5*-bis*. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interes- sato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Il sistema TS comunica la positività alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai da- ti di contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi rilasciate all'interessato risultato positivo, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate. La Piattaforma comunica la revoca al Gateway europeo per l'aggiornamento delle analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea. Al momento della revoca, la Piattaforma nazionale-DGC invia inoltre una notifica alla persona positiva.».

«5*-ter*. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente artico- lo viene temporaneamente sospesa qualora, nel periodo di vigenza della stes- sa, l'interessato sia identificato come contatto stretto di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie per l'intero pe- riodo della quarantena. Il sistema TS comunica la quarantena alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma-DGC genera una revoca temporanea delle certifi- cazioni verdi rilasciate all'interessato identificato come contatto stretto, inse- rendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certifica-

zioni revocate. La Piattaforma comunica la revoca temporanea al Gateway eu- ropeo per l'aggiornamento delle analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea. Al momento della revoca temporanea, la Piat- taforma nazionale-DGC invia inoltre una notifica alla persona interessata.»

## 3.15

Malan, La Russa

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

"c*-bis*) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5*-bis*. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente arti- colo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazio- ne per il preparato Reithera."

# Art. 4

## 4.1

Ciampolillo, Martelli

*Sopprimere l'articolo.*

## 4.2

Granato

*Sopprimere l'articolo.*

## 4.3

Paragone

*Sopprimere l'articolo*

## 4.4

Angrisani

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## «Art. 4

1. All'articolo 2*-quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere, in fine le seguenti parole: "e che, in ogni caso, siano sottoposte a tampone rapido antigenico o molecolare prima dell'uscita e al rientro nella struttura.».

## 4.5

Angrisani

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

## «Art. 4.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera

* 1. è inserita la seguente: "a*-bis*. Il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19, di cui al presente articolo è esteso anche per i soggetti che hanno contratto il virus in maniera asintomatica e che presentano un test sierologico attestante la presenza di un titolo anticorpale tale da rientrare nei *range* di riferimento post guarigione da Sars-Cov-2.».

## 4.6

Angrisani

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## «Art. 4

* + 1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 6*-ter*, aggiungere il seguente: "6*-quater*. Ai soggetti ai quali è stata somministrata la prima dose di vaccino e che sono in attesa di completare il ciclo vaccinale, anche per l'ottenimento del green pass, è prevista la gratuità del tampone an- tigenico rapido e, all'occorrenza, di quello molecolare.».

## 4.7

Angrisani

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

## «Art. 4

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:

a) dopo l'articolo 9*-septies*, inserire i seguenti:

9*-septies*.1 (*Attività di screening*). "Ai lavoratori del settore pubblico e privato, esentati dalla somministrazione del vaccino o che per scelta non intendano sottoporsi allo stesso, è prevista la gratuità dei tamponi antigenici o molecolari senza oneri a carico del datore di lavoro.";

9*-septies*.2 (*Campagna screeningNazionale*). "Al fine di contrasta- re la diffusione del virus Sars-Cov-2, è promossa una campagna di screening a livello nazionale mediante test antigenici rapidi e/o molecolari a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

## 4.8

Angrisani

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## «Art. 4

1. All'articolo 9*-octies*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1*-bis*. In ogni caso è fatto divieto al datore di lavoro di stilare elenchi, conservare i *Qr-Code* delle certificazioni verdi, di estrarre dati sensibili, di trattenere copie cartacee delle certificazioni ovvero di produrre *screenschot* e/o fotografie delle stesse.».

## 4.9

Malan, La Russa

*te:*

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*"a*-bis*) all'articolo 9, comma2, dopo la lettera b), è inserita la seguen-*

*"b*-bis*)* possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di

un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute."

*Conseguentemente,*

*dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

*"4*-bis*. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base del-*

*la*

*condizione prevista dal comma 2, lettera b*-bis*), ha una validità di*

*tre mesi dall'ultima certificazione."*

## 4.10

Ciampolillo, Martelli

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

## 4.11

Malan, La Russa

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

## 4.12

Angrisani

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

## 4.13

Angrisani

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

## 4.14

Mallegni

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «a*-bis*», con il seguente:*

«a*-bis*) strutture alberghiere ed extralberghiere »

## 4.15

Angrisani

*Al comma 1, lettera b), al numero 3), sopprimere le parole* ", con l'esclu- sione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità"*.*

## 4.16

Malan, La Russa

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b*-bis*) all'articolo 9*-bis*, comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché a coloro che lavorano esclusivamente in remoto o all'aperto".

## 4.17

Granato

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:* "b-*bis*) all'articolo 9.ter.1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Le istituzioni di cui al comma 1 prevedono l'attivazione della didattica a distanza per i soggetti che, a causa delle limitazioni all'accesso e all'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9*-quater*, comma 2, della presente legge, non riescano a raggiungere l'istituzione con mezzi propri.".

## 4.18

Ciampolillo, Martelli

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

## 4.19

Angrisani

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.1.*

## 4.20

Angrisani

*Al comma 1, lettera c), sopprirmere il numero 1.2.*

## 4.21

Ciampolillo, Martelli

*Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere i numeri 1.3 e 1.5.*

## 4.22

Angrisani

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.3.*

## 4.23

Angrisani

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.5.*

## 4.24

La Pietra, Malan, La Russa

*Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1.5, al capoverso* "e*-ter*"*, aggiungere le seguenti parole:* "ad esclusione di navi e traghetti in ambito regionale da e per le piccole isole, per i soli residenti nelle medesime"*.*

## 4.25

Granato

*Al comma 1, lettera c), il numero 2) è sostituito con il seguente:* "2) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai sedici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Mi- nistero della salute. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto per ragioni di studio o lavoro."*.*

## 4.26

Mantovani, Coltorti, Romano, Lorefice, Ricciardi

*Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole:*

«è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al com- ma 1, lettera e*-ter*) non si applicano agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico lo- cale.».»

## 4.27

Granato

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

"c*-bis*) al comma 6 dell'articolo 9*-quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno ali- mentare.";

c*-ter*) al comma 6 dell'articolo 9*-septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimen- tare.".".

## 4.28

Stefano

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

"c*-bis*) all'articolo 9*-septies*, al comma 1, dopo le parole: «a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande,».".

# Art. 5

## 5.1

Granato

*Sopprimere l'articolo.*

## 5.2

Paragone

*Sopprimere l'articolo*

## 5.3

Parente, Magorno

*Al comma 1, premettere il seguente*: «01. All'articolo 2*-bis* del decreto-leg- ge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Agli accompagnatori muniti delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 2, let- tere a), b) e c*-bis*), è inoltre consentito l'accesso ai reparti di degenza, nel ri- spetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura."»

## 5.4

Malan, La Russa

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

## 5.5

Vitali, Valente, Magorno, Augussori, Ruotolo, Bressa

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma, 1, lettera b), capoverso «2*-bis*», sostituire le parole* «la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente» *con le seguenti:* «la fruizione dei

servizi e lo svolgimento delle attività elencati nella tabella di cui all'allegato 1-*bis*»;

1. *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-*bis*. All'allegato 2 an- nesso al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è premesso l'allegato 1-*bis*, di cui alla ta- bella A allegata al presente decreto.

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole* «lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni» *con le seguenti:* «lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi elencati, con riferimento alla zona gialla, nella tabella di cui all'allegato 1-*bis* al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».

*Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella*:

«Tabella A

(art. 5, comma 1-*bis*)

**"Allegato 1-*bis* (Art. 9-*bis*, comma 2-*bis*)**

|  |
| --- |
| **Tabella dei servizi e delle attività consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-*bis*)*, e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9-*bis.*** |
|  |
| **ZONA GIALLA** |
|  | *BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)* |
| 1. | Consumazione al tavolo al chiuso |
|  | *STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)* |
| 2. | Servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti della struttura ricettiva |
|  | *ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI* |
| 3. | Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) al chiuso |
|  | *EVENTI SPORTIVI* |
| 4. | Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% all'aperto) |
|  | *ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE* |
| 5. | Accesso a sale da ballo e discoteche |
| 6. | Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ZONA ARANCIONE** |
|  | *IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI* |
| 1. | Acquisto di skipass che consente anche in via non esclusiva l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento |
| 2. | Acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento |
|  | *ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI* |
| 3. | Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (il possesso del certificato non è richiesto per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole, librerie) |
|  | *BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)* |
| 4. | Consumazione al banco |
| 5. | Consumazione al tavolo all'aperto |
| 6. | Consumazione al tavolo al chiuso |
|  | *STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)* |
| 7. | Servizio di ristorazione all'aperto non riservato ai clienti della struttura ricettiva |
| 8. | Servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti della struttura ricettiva |
|  | *ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE* |
| 9. | Attività sportiva o motoria al chiuso (palestre, piscine, centri natatori) |
| 10. | Attività sportiva o motoria all'aperto (piscine e centri natatori) |
| 11. | Accesso agli spogliatoi |
| 12. | Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi al chiuso |
| 13. | Sport di contatto al chiuso |
| 14. | Sport di contatto all'aperto |
|  | *ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI* |
| 15. | Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) al chiuso |

|  |  |
| --- | --- |
| 16. | Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura al chiuso |
|  | *EVENTI SPORTIVI* |
| 17. | Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% all'aperto) |
|  | *ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE* |
| 18. | Accesso a sale da ballo e discoteche |
| 19. | Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose |
| 20. | Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose |
| 21. | Accesso ai centri benessere al chiuso |
| 22. | Accesso ai centri termali all'aperto e al chiuso (il possesso del certificato non è richiesto per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche) |
| 23. | Accesso a parchi tematici e di divertimento, a parchi giochi e ludoteche ed a spettacoli viaggianti |
| 24. | Centri culturali e centri sociali e ricreativi al chiuso (ivi compresi i circoli associativi del Terzo settore) |
| 25. | Centri culturali e centri sociali e ricreativi all'aperto (ivi compresi i circoli associativi del Terzo settore) |
| 26. | Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò |

"».

## 5.6

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

*All'articolo 5 comma 1, lettera b), dopo il punto 2*-*bis*) *aggiungere il se- guente:*

2*-ter*) In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla per- sona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle cer- tificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c*- bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo delle attività. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiorna- mento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."

Conseguentemente,

All'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

«Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

## 5.7

Vitali

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "2*-bis*" aggiungere il seguente:*

"2*-ter*. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla per- sona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle cer- tificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c*- bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo delle attività. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiorna- mento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."

*Conseguentemente, a*ll'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordina- rio alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

## 5.8

De Petris, Ruotolo

*Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2*-bis *aggiungere il seguente:*

2*-ter*) In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla per- sona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle cer- tificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c*- bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo delle attività.

Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Or- dinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."

*Conseguentemente, a*ll'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordina-

rio alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

## 5.9

Garnero Santanchè, Malan, La Russa

*All'articolo 5 comma 1, lettera b), dopo il punto 2*-bis*) aggiungere il se- guente:*

2*-ter*) In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla per- sona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle cer- tificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c*- bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo delle attività.

Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Or- dinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."

Conseguentemente

All'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

«Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

## 5.10

Quagliariello

*All'articolo 5 comma 1, lettera b), dopo il punto 2*-bis *aggiungere il se- guente:*

*2*-ter*)* In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla per- sona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle cer- tificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c*- bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo delle attività.

Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Or- dinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."

*Conseguentemente, a*ll'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordina- rio alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci*:«Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».*

## 5.11

Valente

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2*-bis*, inserire il seguente:*

«2-*ter*) Nella zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c*-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo.»

## 5.12

Zaffini, La Russa, Malan

*All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:*

«Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6 comma 2».

## 5.0.1

Faraone, Magorno

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5*-bis***

(*Misure urgenti in materia di personale sanitario*)

1. Al comma 1, dell'art. 3*-quater*, del decreto legge 21 settembre 2021,

1. 127, convertito con modificazioni dalla dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la parola «quattro» è sostituita da «otto».»

## 5.0.2

Castaldi, Mantovani, Coltorti

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 5*-bis***

*(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecola- ri e antigienici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)*

* 1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS- CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del pre- sente decreto gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
1. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garanti- re la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigienici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del de- creto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.»

## 5.0.3

Granato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5*-bis*.**

*(Detrazioni per l'effettuazione dei tamponi COVID-19)*

* 1. A partire della data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ai fini dell'effettua- zione del test di cui al comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e suc- cessive modificazioni e integrazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda, limitatamente all'anno 2022, nella misura del 99 per cento, fino ad un ammon- tare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro pro capite, per i soggetti facenti parte di un nucleo familiare con requisiti reddituali e patri- moniali non superiori a quelli definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2019, n. 23.

* 1. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, entro il limite comples- sivo di 550 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

## 5.0.4

Castaldi, Mantovani, Coltorti

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 5*-bis***

*(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui al- l'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

1. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio

2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

## 5.0.5

Granato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5*-bis*.**

*(Abrogazione dello scudo penale e indennizzi a favore dei sog- getti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)*

* 1. Gli articoli 3 e 3*-bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
	2. Dopo l'articolo 9*-octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, converti- to, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modi- ficazioni e integrazioni, aggiungere il seguente: "9-nonies. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.".».

# Art. 6

## 6.1

Augussori

*Sopprimere l'articolo.*

## 6.2

Malan, La Russa

*Sopprimere l'articolo.*

## 6.3

Paragone

*Sopprimere l'articolo.*

## 6.4

Granato

*Sopprimere l'articolo.*

## 6.5

Ricciardi, Coltorti, Mantovani, Romano

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«2*-bis*. I soggetti in possesso della prenotazione relativa alla sommi- nistrazione della dose di richiamo, sono esenti dal pagamento di eventuali tamponi effettuati nel periodo compreso tra la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la somministrazione della predetta dose. I soggetti decadono dal beneficio di cui al precedente periodo in caso di modificazione o cancellazione della pre- notazione da parte del richiedente o nel caso di anticipazione della medesima prenotazione.

2*-ter*. Il beneficio di cui al comma 2*-bis* è riconosciuto nel limite mas- simo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 6.0.1

Gaudiano, Ricciardi

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 6-*bis***

*(Sanzioni)*

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, contraffà o altera certificazioni verdi COVID-19, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adem- piute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni e sei mesi e la multa da euro 1000 a euro 1600. Se il fatto è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, la pena prevista dal periodo precedente è ri- dotta di un terzo.
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di una certificazione verde COVID-19 falsa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e sei mesi e la multa da euro a 800 a euro 1400.
3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque utilizza illegittimamente la certifi- cazione verde COVID-19 di un altro soggetto attribuendola a sé, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi e la multa da euro 600 a euro 1200.».

# Art. 7

## 7.1

Granato

*Sopprimere l'articolo.*

## 7.2

Paragone

*Sopprimere l'articolo.*

## 7.3

Briziarelli, Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

*1. Al comma 1, dopo le parole* «agente di pubblica sicurezza» *inserire le seguenti:* «e del personale del Corpo forestale dello Stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri»*.*

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 5.850.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## 7.4

Malan, La Russa

*Al comma 1, al termine del primo periodo aggiungere le seguenti paro- le: "*compatibilmente con l'attuazione dei compiti normalmente svolti da tali soggetti."

## 7.5

Malan, La Russa

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

## 7.6

Malan, La Russa

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da "settimanale" al ter- mine del periodo con le seguenti: "*mensile dell'attività svolta a tutela dei cit-

tadini e del rispetto delle leggi, evidenziando qual è l'entità dei controlli di cui al periodo precedente in tale ambito".

## 7.7

Malan, La Russa

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola "*settimanale*" con la seguente: "*mensile".

## 7.8

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni*

1) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1*-bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo del possesso e la regolarità delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, le forze di polizia e il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, accedono alle informazioni della Piattaforma nazionale-DGC. L'accesso alle informazioni di cui al periodo precedente av- viene secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 2 del presente decreto.»

*2) al comma 2 dopo le parole: «*di cui al comma 1» inserire le se- guenti: «e al comma 1*-bis*».

## 7.9

Ricciardi, Mantovani, Coltorti

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1*-bis*. Al fine di monitorare altresì l'andamento della diffusione del contagio da Covid-19, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli con test antigenici rapidi a campione, av- valendosi per tali ragioni dei Direttori delle ASP territorialmente competen- ti per attività di screening dedicate a favore di lavoratori pubblici e privati,

alunni e docenti afferenti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, personale docente e non docente delle università e della ricerca e stu- denti universitari che abbiano completato il ciclo di vaccinazione. I Direttori delle ASP territorialmente competenti trasmettono settimanalmente al Com- missario straordinario ed al Ministro della Salute una relazione degli scree- ning effettuati e dei relativi risultati nell'ambito territoriale di propria compe- tenza per un monitoraggio effettivo di tutto il territorio nazionale.»;

1. *al comma 2 dopo le parole: «*di cui al comma 1» inserire le se- guenti: «e al comma 1*-bis*».

## 7.0.1

De Petris, Ruotolo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

***«Articolo 7*-bis**

*(Misure per la somministrazione di test antigenici ra- pidi e di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle parafarmacie)*

1.All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,

con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma 1*- ter*, inserire i seguenti:

«1*-ter*.1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al con- tenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, in via spe- rimentale, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica CO- VID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con l'obiettivo di assicurare dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 la sommini- strazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prez- zi contenuti. Il protocollo definisce le opportune misure per garantire la sicu- rezza degli assistiti, gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali e le modalità telematiche sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenen- dosi alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tes-

sera Sanitaria, e tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulterior- mente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

1. ter.2. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248, sono altresì tenute ad assicurare, dal 1 gennaio al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS- CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1*-ter*.1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 471, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
2. dopo le parole: «nelle farmacie aperte al pubblico» inserire le se- guenti: «e, dal 1 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, negli esercizi commer- ciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
3. dopo le parole: «le organizzazioni sindacali rappresentative del- le farmacie» inserire le seguenti: «e dei suddetti esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f). del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

## 7.0.2

Malan, La Russa

*Dopo l'****articolo****, inserire il seguente:*

**«Art. 7*-bis***

*(Istituzione di un fondo per l'incentivazione della campagna vacci- nale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)*

1. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vacci- nale, analogamente a quanto disposto dalla legge n. 210 del 25 febbraio 1992 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro finalizzato al riconoscimento di un

indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi, rilevati nell'anno 2021, che abbiano generato invalidità permanenti o morte.

1. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di at- tuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

# Art. 8

## 8.1

Granato

*Sopprimere l'articolo.*

## 8.2

Paragone

*Sopprimere l'articolo.*

## 8.3

Malan, La Russa

*Dopo il primo periodo, inserire il seguente: "*Nelle suddette campagne non possono essere fornite notizie false e non è consentito l'uso di immagini di bambini".

## 8.4

Malan, La Russa

*Dopo il primo periodo, inserire il seguente: "*A supporto di tali campagne, al fine di dissipare eventuali dubbi, entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto, detto Dipartimento provvede, con il supporto dell'ISTAT, alla pubblicazione dei dati sulla mortalità gene- rale mensile degli ultimi cinque anni, suddivisi per classi di età, quanto meno distinguendo i decessi sotto e sopra i 40 anni".

# Art. 9

## 9.1

Granato

*Sopprimere l'articolo.*

## 9.2

Paragone

*Sopprimere l'articolo.*

## 9.3

Arrigoni

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 9

* 1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 22, comma 1, le parole: *"31 dicembre 2021"* sono so- stituite dalle seguenti: "*31 giugno 2022*";
2. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, le parole: «30 novem- bre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

## 9.0.1

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9*-bis***

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compati- bilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

## 9.0.2

Vitali

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«**Art. 9*-bis***

(*Ulteriori misure straordina- rie per l'assunzione degli specializzandi*)

1. Al fine di continuare a far fronte alle esigenze straordinarie deri- vanti dalla diffusione del Sars-Cov-2 e di garantire i livelli essenziali di assi- stenza, al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, articolo 2*-bis*, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole "iscritti all'ultimo e al penultimo", con le parole "a partire dal primo".

## 9.0.3

Vitali, Gallone

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

**«Art. 9*-bis***

*(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)*

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato tratta- mento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di re- cupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni ma- fiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:
2. il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, let- tera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;
3. ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rila- sciata ai sensi degli artt. 208 del Decreto legislativo n. 152/2006 e del titolo II*-bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preli- minare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in ma- teria di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26*-bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Decreto legislativo 152/2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 152/2006 ferme restando le quantità massime fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal Decreto Ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal Decreto Ministe- riale n. 269 del 17 novembre 2005.
4. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere ef- fettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tec- niche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
5. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie. »

## 9.0.4

Cangini

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-*bis***

*(Misure urgenti per la fiscalità connes- sa al settore degli artisti, interpreti, esecutori)*

1. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Re- pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole »simili relative a diritti d'autore« sono aggiunte le seguenti: »e diritti connessi«, e dopo le parole »eredi o legatari,« sono aggiunte le seguenti »nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari«.

*Conseguentemente sostituire il titolo del Capo III con il seguente:*

*»CONTROLLI, SEMPLIFICAZIONI E CAMPAGNE DI INFORMA- ZIONE«.*